



*Hanno contribuito:*

G. BASILICO	M. LA TORRE
V. BERLINGÒ	A. MAGLIARI
A. BLASI	P. MIRANDA PIZZOL
G. CONTALDI	C. RAMOTTI
L. CORSELLI	F. SPANICCIATI
D. FARACE	G. STARRANTINO
N. GIMELLI	A. TRIOLO
I. INGLESE	

Direttore Responsabile: **Riccardo Bognesi**

Direttore Scientifico: **Giorgetta Basilico**



**OPEN  
ACCESS**

ISSN: **2784-9422**

Gli Organigrammi aggiornati della rivista possono essere consultati direttamente sul sito internet insieme al Codice Etico e alle modalità per sottoporre alla redazione un proprio contributo.

**Copyright 2024**

**Giustizia - Rivista giuridica on line open access dell'Associazione APL**

Periodicità: semestrale

**e-ISSN 2784-9422**

Registrazione del Tribunale di Roma al numero 75/2020 del Registro Stampa del 29 luglio 2020

**Indirizzo Internet** <https://rivistagiustizia.it>

**Direttore responsabile: Riccardo Bognesi**

**Direttore scientifico: Giorgetta Basilico**

**Direzione e Redazione**

Via Cola di Rienzo, 28 - 00192 Roma

email: [redazione@rivistagiustizia.it](mailto:redazione@rivistagiustizia.it) - Tel. 06 3260 9166

Editing e Diffusione:

EDIZIONI DISCENDO AGITUR®

Bibliografica Giuridica Ciampi

00195 ROMA - Via Sabotino, 2/a - WA 329.4390358

web: <https://ciampi.com>

# INDICE

## ARTICOLI E SAGGI

VITTORIA BERLINGÒ

*Il controllo della cassazione sulla qualificazione della politicità dell'atto rispetto a forme "mascherate" di diniego della giurisdizione per sconfinamento nel potere legislativo* ..... 249

GIANLUCA CONTALDI

*La scelta della legge regolatrice del trust e la giurisdizione della Corte per il trust e i rapporti fiduciari di San Marino* ..... 269

DARIO FARACE

*Tutela degli animali e art. 10 cod. deont. psic.* ..... 293

NADIA GIMELLI

*La sterile maternità partorisce grazie alla Corte costituzionale: riflessioni a margine della sentenza del 22 maggio 2025, n. 68* ..... 312

ITALO INGLESE

*Diritto naturale e diritti umani nel pensiero di Sergio Cotta* ..... 328

ANDREA MAGLIARI

*Regolazione indipendente e suo sindacato giurisdizionale: un'indagine alla luce della giurisprudenza amministrativa* ..... 338

PATRICIA MIRANDA PIZZOL

*Una panoramica sulle azioni collettive nel sistema giuridico brasiliano* ..... 370

CAMILLA RAMOTTI

*La risoluzione degli appalti e delle concessioni alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici* ..... 404

FEDERICO SPANICCIATI

*Diritto minerario: un settore industriale dimenticato? Un'analisi comparata tra Regno Unito, Germania e Italia* ..... 433

## NOTE A SENTENZA

Corte Cost., sentenza 24 luglio 2023, n. 161 con nota di LIVIO CORSELLI

*La revoca del consenso del partner maschile alla procreazione medicalmente assistita: le contraddizioni e le incoerenze della Corte costituzionale nella sentenza n. 161 del 2023* ..... 484

Corte Cost., sentenza 3 dicembre 2024, n. 192 con nota di GIUSEPPE STARRANTINO

*Regionalismo differenziato e sistema delle fonti: le indicazioni desumibili dalla sentenza n. 192 del 2024* ..... 517

Trib. Vasto, sentenza 11 dicembre 2024 con nota di ALESSANDRO TRIOLO <i>Mediatore incompetente e improcedibilità della domanda giudiziale</i> .....	540
--	-----

#### RECENSIONI

ANTONELLO BLASI, <i>Recensione a G. Ruffini, Diritto processuale civile</i> , 3 voll., Il Mulino, 2023-2025 .....	553
--	-----

#### NECROLOGI

GIORGETTA BASILICO-MARIAENZA LA TORRE, <i>In memoriam. Josè Antonio Vega Vega</i> .....	559
---	-----

ARTICOLI E SAGGI



GIANLUCA CONTALDI

(Professore ordinario nell'Università degli studi di Macerata e Giudice di primo grado effettivo per la responsabilità civile dei magistrati presso il Tribunale della Repubblica di San Marino)

## LA SCELTA DELLA LEGGE REGOLATRICE DEL TRUST E LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI DI SAN MARINO\*

**Sommario:** 1. La ratifica della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trust da parte della Repubblica di San Marino 2. La scelta della legge regolatrice 3. I limiti alla scelta della legge regolatrice con particolare riguardo alle norme di applicazione necessaria 4. La giurisdizione della Corte per il trust e per i rapporti fiduciari 5. Il riconoscimento dei provvedimenti di volontaria giurisdizione pronunciati dalla Corte per il trust sammarinese nell'ordinamento italiano

### 1. LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE DELL'AJA SULLA LEGGE APPLICABILE AI TRUST DA PARTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

San Marino ha aderito alla Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento con il Decreto consiliare del 20 settembre 2004, n. 119. A differenza di quanto è avvenuto in altri paesi appartenenti alla famiglia dei sistemi di *civil law*<sup>(1)</sup>, il legislatore di detto Stato ha accompagnato la ratifica con l'introduzione di una disciplina organica del trust nell'ordinamento interno<sup>(2)</sup>. Più

---

\* Il contributo ha superato la *double blind peer review*. Il testo riproduce, con talune modifiche e con l'aggiunta di note, il testo della relazione presentata al Convegno svoltosi il 23 settembre 2024, presso l'Università degli studi di Milano, *Trust e affidamenti fiduciari. L'esperienza della Repubblica di San Marino*.

<sup>1</sup> Per una rapida panoramica di talune recenti riforme tese ad introdurre istituti analoghi al trust in paesi non appartenenti alla tradizione di *common law*, v. ISTVÁN SÁNDOR, *Trust Regulations in Some Continental European Countries*, in *International Academic Conference on Law, Politics & Management*, 2015, 56 ss.; ID., *Different Types of Trust-Like Regulations in Eastern Europe: A Comparison*, in *Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche*, 2015, 437 ss.

<sup>2</sup> Anche l'Italia, paese vicino alla Repubblica di San Marino (non fosse altro perché, da un punto di vista ge-

precisamente, inizialmente il legislatore adottò una prima legge nel corso del 2005, in occasione della ratifica della Convenzione<sup>3</sup>). Detto primo intervento è stato poi oggetto di una riforma organica con la legge n. 42/2010, con la quale sono state anche risolte alcune problematiche sul piano della normativa antiriciclaggio: la nuova legge ha, infatti, pienamente superato i controlli in materia svolti dagli organismi internazionali<sup>4</sup>). Infine, con la legge costituzionale n. 1/2012, il legislatore ha istituito la Corte per il trust ed i rapporti fiduciari e, con decreto delegato 138/2013, ha stabilito le norme processuali per il funzionamento della Corte<sup>5</sup>).

---

ografico, ingloba detto Stato all'interno del proprio territorio), ha ratificato la Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento e, in tempi relativamente recenti, ha introdotto un istituto modellato sulla tipologia del trust di *common law*. Tale è l'art. 2645 *ter*, cod. civ., concernente la trascrizione degli atti di destinazione per la tutela di interessi meritevoli di tutela (in parte disciplinato anche dalla legge n.112/2016, Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, c.d. *Dopo di noi*). Non vi sono dubbi sul fatto che tale istituto sia riconducibili alla nozione di trust alquanto estesa dell'art. 2, della Convenzione dell'Aja, ma è altresì pacifico che esso non corrisponda in alcun modo all'introduzione di una disciplina organica dell'istituto nell'ordinamento interno. La dottrina è, infatti, sostanzialmente unanime nel senso che la principale differenza è che nell'atto di destinazione previsto dall'ordinamento italiano manca la tutela di tipo recuperatorio che, al contrario, caratterizza l'istituto del trust. Per il raffronto tra i due istituti, v. M. LUPOI, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2006, 169 ss.; ID., *Trust e vincoli di destinazione: qualcosa in comune?*, ivi, 2019, 237 ss.; G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645 *ter* c.c.) e trust: analogie e differenze*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2007, 351 ss.; A. ZOPPINI, *Destinazione patrimoniale e trust: Raffronto e linee per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 721 ss.; A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust, e atti di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c.*, in *Rivista del notariato*, 2008, 993 ss.; M. BIANCA, *L'emersione del modello della destinazione dei beni ad uno scopo*, in M. BIANCA, A. DE DONATO (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale, il lungo cammino di un'idea*, Milano, 2013, 73 ss., 79; G. PETRELLI, *Trust interno, art. 2645 *ter* c.c. e "trust italiano"*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 167 ss.; ID., *Vincoli di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c. e trust, quindici anni dopo*, in *Rivista del notariato*, 2020, 1091 ss.; F. GIGLIOTTI, *Trust interno e atto di destinazione*, in *Giust. civ.*, 2016, 743 ss.; F. STEFANELLI, *Atti di destinazione: meritevolezza, rimedi e criticità dell'art. 2645 *ter* c.c.*, in *Annali della Facoltà giuridica di Camerino, Studi*, n. 9/2020, 1 ss.; M. MARTINO, *Destinazione allo scopo ex art. 2645-ter cod. civ. e trust "interno". Qualche interrogativo a valle di un recente arresto*, in *Juscivile*, 2025, 21 ss.

<sup>3</sup> Legge 17 marzo 2005 n. 37. Detta legge è stata poi abrogata dalla legge 42/2010, come chiarito nel testo. L'art. 64 della legge abrogatrice ha inoltre previsto l'obbligo per i trustees di rendere i trusts istituiti nel vigore della precedente legge conformi alle prescrizioni della riforma, entro il termine del 31 dicembre 2010.

<sup>4</sup> La nuova legge ha infatti pienamente superato il vaglio delle istituzioni internazionali competenti. V. il rapporto della Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), *Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*, San Marino, 29 settembre 2011, spec. 17 ss., 177 ss.

<sup>5</sup> V. PIERFELICI, *La Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari a San Marino*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016,

È chiaramente impossibile dare conto in maniera compiuta degli aspetti distintivi del trust sammarinese rispetto all'omologo istituto diffuso negli ordinamenti di *common law*. Senza dubbio la legge 42/2010 presenta diversi caratteri che consentono di ricondurre il trust sammarinese alle categorie tipiche del diritto civile, pur mantenendo, al contempo, la flessibilità tipica dell'istituto inglese. Si suole, infatti, affermare che il trust sammarinese risponda ai seguenti principi: quello dell'affidamento (piuttosto che quello della fiducia che contraddistingue il trust c.d. modello internazionale, adottato da molte giurisdizioni *offshore*); quello della destinazione (in luogo del principio della liberalità, tipico del diritto inglese); quello, infine, dell'autonomia patrimoniale dei beni in trust (in luogo di quello della responsabilità limitata del trustee, ricorrente nei sistemi di *common law*)<sup>(6)</sup>. Tra queste, soprattutto l'ultima caratteristica è quella che assume un rilievo preponderante nelle relazioni con i terzi che entrano in contatto con l'istituto di diritto sammarinese. Mentre nel sistema inglese, il trustee che non abbia dichiarato di agire in tale qualità, risponde con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni assunte, nell'ordinamento sammarinese vige il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta e dell'assoluta e reciproca non interferenza tra le obbligazioni assunte dal trustee in tale veste ed il patrimonio personale di costui<sup>(7)</sup>. L'assolutezza del principio dell'autonomia patrimoniale è, d'altro canto, incentivato dal fatto che i trust, nell'ordinamento sammarinese, devono essere iscritti in un registro pubblico<sup>(8)</sup>. Questo aspetto contribuisce, infatti, sia alla

---

5 ss.

<sup>6</sup> V. A. VICARI, *La scelta della legge regolatrice del trust: una questione di principia beneficiari*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2011, 364 ss., 367; ID., *Country Report: San Marino*, in *The Columbia Journal of European Law Online*, vol. 12, 2012, 81 ss.; ID., *A new Type of Civil-Law Trust. The Theory behind San Marino Trust Law*, in *Trust Quarterly Review*, 10 novembre 2014, vol. 12, 12 ss.; W. DI MAURO, *Fiducia, trust e contratto di affidamento fiduciario tra San Marino e Italia*, in *Riv. dir. priv.*, 2019, 605 ss.

<sup>7</sup> V., al riguardo, l'art. 12, della legge n. 42/2010: «Il fondo in trust è separato dai beni personali del trustee e da quelli di pertinenza di altri soggetti o di altri trust. In particolare: a) i beni in trust non possono essere oggetto di azioni da parte dei creditori personali del trustee; b) in caso di concorso dei creditori... i beni in trust sono separati dagli altri beni del trustee e sono esclusi dal concorso dei suoi creditori personali».

<sup>8</sup> Il fatto che il trust di diritto sammarinese debba essere necessariamente iscritto in un apposito registro è una circostanza che contribuisce a distinguere tale istituto dall'omologo inglese. In tale ultimo ordinamento, infatti, il trust non è soggetto ad alcuna trascrizione, sul presupposto che esso non è dotato di personalità giuridica e che, conseguentemente, un'iscrizione in un registro, potrebbe finanche corrispondere ad una violazione della privacy dei partecipanti (v. MATTHEWS, *La legge sul trust a San Marino e il modello di trust internazionale*, in *Contratto e impresa*, 2007, 251 ss., 254; D. MANTUCCI, E. PERRIELLO,

conoscibilità da parte dei terzi, sia a scoraggiare eventuali usi illeciti dell'istituto, che sono alle volte documentati in altri sistemi giuridici<sup>9</sup>).

Ciò premesso, possiamo passare ad analizzare l'applicazione della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento da parte della Corte a ciò competente nell'ordinamento sammarinese.

## 2. LA SCELTA DELLA LEGGE REGOLATRICE DEL TRUST

L'art. 4, della legge 42/2010 stabilisce che «L'individuazione della legge regolatrice e il riconoscimento dei trust esteri creati per volontà del disponente e provati per iscritto sono retti dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento». Inoltre, l'art. 1, della medesima legge definisce quale trust “*estero*” l'istituto «p) (...) la cui legge applicabile è una legge sul trust di uno Stato estero».

Quindi, tutti i rapporti regolati dalla legge della Repubblica di San Marino sono considerati, dal punto di vista di detto sistema normativo, come trust interni. Il principale criterio di collegamento previsto dalla Convenzione dell'Aja, come è noto, è rappresentato dalla scelta della legge applicabile da parte del disponente. Spetta pertanto a questi fruire della libertà riconosciuta dall'art. 6 della Convenzione dell'Aja e decidere se sottoporre il trust alla legge di San Marino ovvero ad una legge straniera. Nell'ipotesi in cui questi scelga la legge di San Marino, tale designazione sarà perfettamente valida ed efficace in tutti gli Stati contraenti

---

*The Trust Experience in San Marino Between Ius Commune and International Models*, in *Italian Law Journal*, 2021, 117 ss., 125).

<sup>9</sup> Probabilmente anche per questa ragione, l'ordinamento sammarinese ha dimostrato una certa apertura nei confronti del trust c.d. *sham*, nel quale il disponente nomina sé stesso quale trustee o, comunque, conserva estesi poteri di controllo, tali da influire profondamente sulla gestione del rapporto. I controlli previsti dall'ordinamento sammarinese sono, infatti, a tal punto penetranti da scoraggiare eventuali utilizzi del trust in frode alla legge, al fisco o ai creditori in genere. Per l'apertura nei confronti del trust c.d. *sham*, v. l'ordinanza del 5 dicembre 2017, Collegio Lupoi, Gambaro e Matthews, n. 4/2017. Le decisioni della Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari sono reperibili sul sito della Corte (<https://www.cortetrust.sm/on-line/home.html>) ed i riferimenti alle pagine delle decisioni contenuti in questo lavoro sono, per l'appunto, alla versione pubblicata in detto sito. Sulla vicenda v. M. PATRONE, *Il trust sham e il diritto civile*, in *Contratto e impresa*, 2018, 985 ss.; D. MANTUCCI, E. PERRIELLO, *The Trust Experience in San Marino*, cit., 129 s.

della Convenzione<sup>(10)</sup>. Viceversa, egli può designare, quale legge regolatrice di un rapporto che ha ad oggetto beni, beneficiari o trustee residenti a San Marino, quella di un paese terzo: ed anche tale opzione risulterà vincolante per i Giudici di qualunque paese contraente della Convenzione dell’Aja<sup>(11)</sup>.

È evidente che la scelta vada effettuata con consapevolezza, affidandosi ad un professionista esperto del settore, confrontando il contenuto materiale delle diverse leggi con lo scopo che si prefigge di conseguire il disponente con l’istituzione del trust. L’unico limite è che deve trattarsi di una legge che conosca quella determinata tipologia di trust; ma si tratta ovviamente di un problema che non si pone nel caso in cui si opti per la legge della Repubblica di San Marino, dal momento che, in questo ordinamento, sono disciplinati le principali tipologie di trust volontari.

È peraltro opportuno tenere presente che la scelta della legge sammarinese, a differenza di quello che si verifica in altre giurisdizioni, implica l’attribuzione della giurisdizione ai giudici di detto Stato<sup>(12)</sup>. D’altro canto, dati i frequenti contatti che intercorrono tra l’autorità giudiziaria e i partecipanti ad un trust, durante tutta la vita giuridica del rapporto fiduciario, è opportuno che il disponente valuti in maniera ponderata, al momento della costituzione del rapporto, anche gli aspetti processuali. La possibilità di attribuire la giurisdizione al giudice sammarinese rappresenta un notevole vantaggio per le parti, specie nel caso in cui questi siano residenti sul territorio italiano, perché costoro hanno la possibilità di interloquire con un giudice nella propria lingua<sup>(13)</sup>, che è situato in un paese vicino e che è

<sup>10</sup> V. D. MANTUCCI, E. PERRIELLO, *The Trust Experience*, cit., 118.

<sup>11</sup> V. l’ordinanza 5 dicembre 2017, n. 4/2017, cit., 14: «I tribunali italiani, come i tribunali di qualsiasi Stato nel quale vige la Convenzione de L’Aja sulla legge regolatrice e il riconoscimento dei trust, sono tenuti a applicare la legge straniera, dalla quale il trust sul quale debbono giudicare è regolato».

<sup>12</sup> Si tratta di un criterio di giurisdizione specificamente previsto dall’art. 5, primo comma, della legge 42/2010. La giurisprudenza ha ovviamente confermato che la scelta della legge sammarinese implica anche l’attribuzione della giurisdizione per le relative controversie alla Corte per il trust: «in base al combinato disposto dall’art. 4 della Legge sul Trust, dagli art. 2 e 8, comma II, della Convenzione dell’Aja e dall’art. 5, comma I, della Legge sul Trust, deve ritenersi che quando la legge applicabile ai rapporti giuridici tra trustee, guardiani e beneficiari è il diritto sammarinese sarà sicuramente integrato il criterio di attribuzione della giurisdizione basato sulla “legge applicabile al trust”» (Ordinanza del Giudice Vicari, 9 febbraio 2023, Causa n. 2021/06/VG, 42; Ordinanza del Giudice Vicari, 22 marzo 2023, Causa n. 01/VG/2022).

<sup>13</sup> È opportuno chiarire che il procedimento può svolgersi anche in una lingua diversa dall’italiano. Ai sensi dell’art. 4, primo comma, il Presidente: «con decreto non impugnabile: a) autorizza la citazione, fissa l’udienza di costituzione e l’udienza per la contestazione orale della lite, *determina la lingua o le lingue* del procedimento in ragione del collegamento più stretto che ha la lingua con i fatti di causa e le parti (...)» (corsivo aggiunto). È d’altro

dotato di una specifica competenza per gestire le molteplici problematiche che possono insorgere nella vita concreta di un trust.

Nell'ipotesi in cui il disponente abbia, per l'appunto, optato per la scelta della legge sammarinese, è opportuno tenere presente che l'atto costitutivo deve necessariamente contenere taluni elementi, che variano a seconda della tipologia di trust. Più precisamente, dall'atto costitutivo devono risultare, in maniera inequivocabile, nei trust volontari: *a)* la volontà del disponente di istituire il trust; *b)* l'individuazione del trustee; *c)* l'individuazione dell'agente residente, qualora il trustee non risieda nello Stato; *d)* l'individuazione dei beni in trust o i criteri che conducono alla loro determinazione. Taluni requisiti ulteriori sono poi previsti in relazione alla diversa tipologia di trust. Più precisamente, nei trust di scopo devono essere presenti: l'individuazione di uno scopo determinato, possibile e non contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume; l'individuazione del guardiano che abbia l'obbligo di far rispettare le disposizioni contenute nell'atto istitutivo. Mentre nei trust con beneficiari occorrono, per l'appunto, la designazione dei beneficiari (o, comunque, l'individuazione dei criteri che consentono di determinarli), nonché il criterio di distribuzione del fondo al termine del trust. La scelta della legge sammarinese implica anche la possibilità di operare la scelta della legge applicabile in un momento successivo. Questa conclusione discende dal combinato disposto dell'art. 10, della Convenzione dell'Aja, che rimette alla legge regolatrice del trust la possibilità di cambiare la legge regolatrice e dall'art. 13, della citata legge 42/2010, il quale, per l'appunto, prevede che: «L'atto istitutivo può prevedere che le disposizioni in esso contenute e la scelta della legge regolatrice siano modificabili nell'interesse dei beneficiari o per promuovere lo scopo del trust». Quindi, a patto che la possibilità di modificare la legge regolatrice sia prevista dall'atto costitutivo, e che essa sia funzionale rispetto all'interesse dei beneficiari ovvero al conseguimento dello scopo, non sussiste alcun problema a determinare tale elemento (o a modificare la scelta già effettuata) in un momento successivo<sup>(14)</sup>.

---

canto agevole rilevare che talune decisioni sono state pronunciate in inglese (v., ad es., le ordinanze, rispettivamente, dei Giudici Lupoi e Matthew del 12 novembre 2018, causa n. 2/2018, *AMB Private Trustees S.A.*; e del Giudice Vicari, 9 febbraio 2023, causa n. 2021/06/VG, cit.).

<sup>14</sup> È tuttavia opportuno tenere presente che la scelta della legge in un momento successivo non consente di sanare la nullità originaria del trust. V. in questo senso le ordinanze del Giudice Vicari, 9 febbraio 2023, Causa n. 2021/06/VG, cit. e 22.3.2023, Causa n. 01/VG/2022, cit., 20.

Se previsto dall'atto costitutivo la scelta può poi essere effettuata anche da altri soggetti, quali, in particolare, il trustee o il guardiano<sup>(15)</sup>. Ovviamente, data l'importanza che questo aspetto presenta nella regolamentazione concreta del rapporto, in questi casi è opportuno un provvedimento della Corte del trust, che è l'istituzione dotata della competenza tecnica necessaria per tutelare l'interesse dei beneficiari ovvero per perseguire al meglio lo scopo del trust.

Come è noto, l'art. 9 della Convenzione dell'Aja consente anche di optare per il frazionamento della fattispecie e la sottoposizione della stessa a diverse leggi regolatrici (*dépeçage*).

La disposizione in questione non contempla limiti espressi alla possibilità di scegliere leggi differenti in relazione ai diversi aspetti di un rapporto unitario. Anche se talune questioni appaiono chiaramente non separabili ai fini della sottoposizione a leggi diverse: in via esemplificativa, l'interpretazione delle clausole dell'atto costitutivo del trust non può essere ricondotta ad una legge regolatrice diversa da quella applicabile per la regolamentazione del rapporto fiduciario nel suo complesso, altrimenti potrebbero finanche insorgere dei contrasti normativi non agevolmente risolvibili. Parimenti, una volta che il disponente abbia scelto una legge regolatrice per il rapporto nel suo insieme, non dovrebbe essere ammissibile, per l'interprete, fare ricorso all'art. 7, che stabilisce il criterio del collegamento più stretto, per estrarre singoli aspetti, al fine di sottoporli ognuno di essi ad una legge diversa<sup>(16)</sup>.

La giurisprudenza sammarinese, in linea con queste indicazioni, è sempre stata estremamente cauta al riguardo. Il punto è che, in genere, i vari rapporti che discendono da un trust devono essere considerati nella loro unitarietà, come facenti parte di un unico assetto fiduciario. In questo contesto, la stessa giurisprudenza interna è sempre stata alquanto scettica circa la possibilità di applicare leggi diverse in relazione ai singoli aspetti della relazione fiduciaria, circoscrivendo molto la possibilità di fare ricorso all'istituto del *dépeçage* nella determinazione della legge applicabile al rapporto fiduciario<sup>(17)</sup>.

<sup>15</sup> V., rispettivamente, l'art. 8, co. 6, della legge 42/2010, per il trustee, e l'art. 52, co. 5, l. 42/2010, per quanto concerne il guardiano.

<sup>16</sup> V. il Rapporto esplicativo predisposto da A. E. von Overbeck, pubblicato nei *Proceedings of the Fifteenth Session (1984)*, tome II, *Trusts - applicable law and recognition*, The Hague, 1985, 370 ss., 390.

<sup>17</sup> V. l'ordinanza del 9 febbraio 2023, Causa n. 2021/06/VG, cit., 15: «In ragione di molti di questi fattori, la più autorevole dottrina inglese in materia di diritto internazionale privato afferma che “è consigliabile che un trust sia trattato come una *unità* e che i rapporti fiduciari aventi ad oggetto tutti i suoi

### 3. I LIMITI ALLA SCELTA DELLA LEGGE REGOLATRICE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA

Dall'analisi svolta nel precedente paragrafo e dal confronto tra l'art. 6 della Convenzione dell'Aja e le prescrizioni della legge 42/2010 emerge chiaramente che, nell'ordinamento sammarinese, non sussistono limiti rilevanti quanto alla possibilità per il disponente di scegliere, quale legge regolatrice del trust, anche la legge di un paese terzo.

L'art. 6 della Convenzione dell'Aja non richiede, d'altro canto, un collegamento materiale tra la fattispecie e la legge scelta. E l'art. 13 della Convenzione, che pure è stato invocato in passato come un limite alla possibilità di utilizzazione del trust nell'ambito di un ordinamento civilistico, non è chiaramente operativo nell'ordinamento sammarinese, dal momento che detto sistema normativo contempla diverse tipologie di trust volontari.

Così come del pari è irrilevante il limite dell'ordine pubblico. In passato, infatti, si tendeva a ritenere che il trust potesse essere incompatibile con il principio della responsabilità patrimoniale del debitore per le obbligazioni contratte, ricorrente in molti ordinamenti civilistici. Questo problema, tuttavia, tende a non porsi affatto nel sistema sammarinese, essendo questo caratterizzato da una minore rilevanza storica, rispetto all'ordinamento italiano, del principio della responsabilità patrimoniale del debitore, con la conseguenza che in questo sistema, tale principio, assai difficilmente, può assurgere al livello di ordine pubblico internazionale<sup>(18)</sup>.

Nonostante l'irrilevanza di ostacoli internazionalprivatistici alla scelta della legge applicabile, l'ordinamento sammarinese pone, tuttavia, svariati limiti diretti all'applicazione di una legge straniera. Rispetto alla scelta, da parte del disponente, di una legge di un paese diverso dalla Repubblica di San Marino, la normativa interna di detto Stato, contenuta essenzialmente nella legge 42/2010, interviene,

---

beni siano governati da una singola legge"» (corsivo aggiunto).

<sup>18</sup> V. L. DI BONA, *Trust e affidamenti fiduciari nel confronto tra «modello» sammarinese e italiano*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2018, 1 ss., 4: «è parimenti evidente, in un'ottica comparativa, che l'ordinamento sammarinese, in difetto di tale espressa cristallizzazione del suddetto ordine regola-eccezione, si caratterizza in via di principio – e dunque già al netto dell'espresso riconoscimento del Trust – per un minor grado di resistenza e di chiusura rispetto a fenomeni di destinazione-separazione patrimoniale, fondati o meno sulla fiducia».

in presenza di determinati collegamenti tra il rapporto fiduciario ed il territorio sammarinese, soprattutto per porre dei limiti a tale potere del disponente. Alcune disposizioni normative di diritto interno possono infatti assumere rilievo quali disposizioni di applicazione necessaria e, in quanto tali, creare ostacoli all'applicazione della legge straniera, nel caso in cui il trust sia amministrato nella Repubblica di San Marino o presenti, comunque, determinati elementi di collegamento con detto ordinamento<sup>(19)</sup>.

In tale ambito potrebbero innanzitutto assumere rilievo le norme sulla forma dell'atto costitutivo, il quale, ai sensi dell'art. 6, primo comma, deve essere redatto in forma scritta e, più precisamente, in forma di atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata<sup>(20)</sup>. Al riguardo, l'art. 56 precisa che tale modalità di composizione dell'atto costitutivo si impone anche in presenza di un trust disciplinato da una legge straniera, nel caso in cui il disponente sia residente a San Marino. In questo caso, l'art. 56 si pone, pertanto, come una vera e propria norma autolimitata, dal momento che stabilisce in via aprioristica il proprio ambito di applicazione territoriale, con riferimento alla residenza del disponente. In tal modo, infatti, il legislatore rende evidente che la disposizione sulla forma dell'atto costitutivo si applica, in presenza di un collegamento fattuale con il territorio dello Stato (dato dalla residenza del disponente) anche nell'ipotesi in cui il rapporto sia soggetto ad una legge straniera<sup>(21)</sup>.

<sup>19</sup> Di contrario avviso erano il Collegio giudicante composto dai giudici Lupoi, Gambaro e Matthews, ordinanza resa nel caso n. 4/2017, 5, secondo cui: «la disciplina legislativa del trust nel diritto sammarinese è largamente dispositiva, conformemente all'impostazione delle legislazioni di *common law*, le quali contengono poche norme imperative» (corsivo aggiunto).

<sup>20</sup> Tale forma può, peraltro, essere soddisfatta anche in maniera indiretta, attraverso il rinvio alla chiara manifestazione di volontà da parte del disponente contenuto in un atto pubblico. V., in questo senso, l'ordinanza del Giudice Vicari, del 22 marzo 2023, causa n. 01/VG/2022, cit., 18: «...al fine di integrare tale requisito, la lettera è stata allegata ad un atto pubblico ricevuto dal Notaio A di Milano nel quale il disponente ha ripetuto la propria dichiarazione di voler istituire il Trust B ed ha allegato la lettera contenente le disposizioni sostanziali dell'atto di trust, che dunque vengono richiamate *per relationem* dall'atto pubblico. Il richiamo *per relationem* alle disposizioni della lettera allegata all'atto istitutivo deve ritenersi sufficiente ad integrare il requisito di forma imposto dalla Legge sul Trust, se almeno la dichiarazione di voler istituire il trust risulti da atto pubblico e le altre disposizioni siano contenute in un allegato di questo».

<sup>21</sup> È in realtà dubbio se il trust che non risponde ai requisiti di forma previsti dall'art. 6, della l. 42/2010, sia effettivamente privo di qualunque forma di tutela nell'ordinamento sammarinese. È stato infatti sostenuto, che, dato il rapporto tra leggi ordinarie e diritto comune esistente in questo ordinamento, potrebbero, in caso di trust redatto nella forma prescritta, sopperire le disposizioni del secondo: «(d)al particolare rapporto che regola a San Marino

Sempre con riferimento ai requisiti dell'atto costitutivo, assume verosimilmente rilievo quale norma di applicazione necessaria anche l'art. 6, secondo comma, lett. *f*, della citata legge 42/2010, il quale stabilisce il contenuto necessario dell'atto istitutivo del rapporto in relazione ai c.d. trust di scopo. È infatti necessario che lo «scopo [sia] determinato, possibile e non contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume» e che il disponente abbia nominato un guardiano, che faccia rispettare «le disposizioni contenute nell'atto istitutivo». Che si tratti di disposizioni imperative, emerge con chiarezza dal disposto dell'art. 10, primo comma, lett. *e*, della l. 42/2010, il quale precisa che la mancanza dei requisiti previsti dal citato art. 6, secondo comma, determina la nullità del trust<sup>(22)</sup>. Dette disposizioni, pertanto, perseguono una finalità, identificabile con la certezza dei rapporti fiduciari, che non può essere perseguito in altro modo, se non con l'osservanza delle previsioni ora menzionate. D'altro canto, in difetto del requisito formale ora descritto, il trust in questione, non rientrerebbe neppure nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della citata Convenzione dell'Aja, la quale, per espressa previsione, si applica esclusivamente ai trust volontari, provati per iscritto. Nel novero delle norme di applicazione necessaria, si deve ricomprendere anche l'obbligo di nominare un agente residente<sup>(23)</sup>, nel caso in cui il trustee risieda all'estero.

Devono poi essere considerate norme di applicazione necessaria, tutte le disposi-

---

la coesistenza di diritto legislativo e diritto comune (e, ancor prima, dall'estraneità della Convenzione de L'Aja ai negozi di trasferimento al trustee, la cui vicenda costitutiva e disciplina sostanziale sono svincolate dall'atto istitutivo del trust) dovrebbe discendere che i trust viziati nella forma, piuttosto che nulli, siano in realtà semplicemente *sottratti al regime della legge speciale*, potendo essi rimanere validi per diritto comune sammarinese, laddove ricadano sotto la sua disciplina *sussidiaria*. Quanto alle forme e al nome sarebbero negozi distinti dal trust così come regolato dalla legge speciale; ma nella sostanza potrebbero surrogarne la funzione e gli effetti. In via di ipotesi, i trust regolati in via sussidiaria dal diritto comune sarebbero istituibili anch'essi in due modi: per atto fra vivi e per atto di morte. Quanto al primo modo (atti *inter vivos*) viene in rilievo la validità dei trasferimenti patrimoniali per scrittura privata semplice o per via orale. Quanto al secondo modo (atti *mortis causa*) viene in rilievo la validità del testamento orale fatto dinanzi a due testimoni e la validità del fedecommesso orale o confidenziale» (F. TREGGIARI, *Trust e diritto comune a San Marino*, in *Il trust nella nuova legislazione di San Marino. Analisi della disciplina civilistica e fiscale*, Santarcangelo di Romagna, 2005, 39 ss., 52 s.).

<sup>22</sup> V., in questo senso, l'ordinanza del giudice Vicari, del 22 marzo 2023, cit., 18.

<sup>23</sup> L'art. 1, lett. *a*, della legge 42/2010 definisce quale «agente residente», il professionista iscritto nell'Albo degli Avvocati e Notai o dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri commercialisti della Repubblica di San Marino od una società avente sede nella Repubblica di San Marino, che sia sottoposta agli obblighi antiriciclaggio e che abbia tra gli amministratori o i sindaci almeno uno di questi professionisti».

zioni che concernono l'obbligo di iscrizione del trust nell'apposito registro istituito presso la Repubblica di San Marino. Queste disposizioni stabiliscono un chiaro obbligo, in capo al notaio che ha redatto l'atto ovvero, in ipotesi di omissione, in capo al *trustee* o all'agente residente, di procedere all'iscrizione entro dieci giorni dal compimento dell'atto, nonché un preciso obbligo, sempre in capo a detti soggetti, di aggiornare di volta in volta l'iscrizione con l'indicazione di tutti gli eventi rilevanti nella gestione del rapporto fiduciario. Dette disposizioni, come è stato correttamente rilevato in giurisprudenza, assolvono ad una funzione pubblicistica. Esse mirano, infatti, a realizzare un regime di conoscenza legale del trust, al fine di rendere manifesta l'esistenza del rapporto ai terzi che trattano con il *trustee*: si tratta, pertanto, di una finalità essenziale, dato il regime di separazione patrimoniale perfetta che caratterizza il trust sammarinese. Inoltre dette disposizioni assolvono anche ad una funzione antiriciclaggio, impedendo a chiunque di poter costituire un trust su beni provenienti da reati. Che tale finalità assuma un carattere prevalente nell'ordinamento sammarinese emerge chiaramente dal disposto dell'art. 10, terzo e quarto comma, della legge 42/2010, i quali prescrivono, rispettivamente, l'invalidità del trust, nel caso in cui i beni del trust costituiscano frutto di reato o siano stati utilizzati per commettere reati e, dall'altro, prevedono che tale invalidità possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, precisando per di più che tale azione è imprescrittibile.

In questo contesto, è agevole affermare che le disposizioni istitutive del registro dei trust rispondono ad una finalità di interesse pubblico, che permette agevolmente di affermare che le stesse assurgono al ruolo di norme internazionalmente imperative, con la conseguenza che esse devono necessariamente prevalere anche rispetto a disposizioni straniere di contenuto eventualmente divergente<sup>(24)</sup>.

Sicuramente rispondono poi ai requisiti per assurgere al ruolo di norme di applicazione necessaria, quelle disposizioni che concernono il ruolo del trustee, quali in

---

<sup>24</sup> V. in questo senso, la citata ordinanza del Giudice Vicari, del 9 febbraio 2023, Causa n. 2021/06/VG, 54 ss. «Le norme finalizzate ad assicurare la completezza ed aggiornamento del Registro dei Trust costituiscono una rete capillare di disposizioni presenti in tutte le parti della Legge sul Trust e sono presenti nella disciplina di tutti gli aspetti del trust. (...) Buona parte di queste norme sono dunque di evidente natura amministrativa e, dunque, riconducibili al diritto pubblico più che al diritto privato. Peraltro, anche le norme del regime pubblicitario del trust che, *prima facie*, appaiono riconducibili al diritto privato sono, in realtà, poste a tutela di interessi generali e superindividuali più che di semplici interessi privati. (...) Le norme in materia di pubblicità del trust sono ritenute norme di applicazione necessaria anche in altri ordinamenti».

particolare, l'art. 18, primo comma, della legge 42/2010, che prevede che questi sia un soggetto designato nell'ambito delle norme antiriciclaggio della Repubblica di San Marino ovvero dall'Unione europea. In tal caso, l'imperatività internazionale è resa manifesta sia dal constatato rilievo che assume la normativa internazionale antiriciclaggio, sia dal fatto che l'art. 56, terzo comma, della legge ne prescrive espressamente l'applicazione anche ai trust disciplinati da una legge straniera<sup>(25)</sup>.

Sempre nell'ottica di garantire un assoluto rispetto della normativa antiriciclaggio, si configurano quali norme di applicazione necessaria, anche gli art. 21, terzo comma, che prevede che i beni del trust che siano denaro o valori mobiliari debbano essere depositati «presso banche o altri depositari autorizzati alla custodia di valori e tenuti al rispetto delle norme antiriciclaggio» e l'art. 33, della legge 42/2010, che stabilisce che la scelta degli investimenti non possa essere delegata se non a banche o istituti di credito soggette a vigilanza prudenziale.

In relazione agli obblighi incombenti al trustee, si configurano, infine, come internazionalmente imperative le previsioni che mirano a prevenire il conflitto di interessi. In questo ambito, può verosimilmente assurgere al ruolo di norma di applicazione necessaria, l'art. 23, quarto comma, della legge 42/2010, il quale prevede che il trustee non possa, neppure per interposta persona, acquisire la posizione di beneficiario, stipulare con sé stesso atti relativi ai beni in trust e, infine, fare concorrenza all'attività che egli esercita come trustee. Si tratta, infatti, di una disposizione inderogabile da parte dell'atto costitutivo, la cui osservanza è garantita finanche da disposizioni penali. In questo contesto, deve ritenersi che qualunque legge straniera, che eventualmente deroghi a tale principio, sia inapplicabile sul territorio della Repubblica di San Marino.

#### 4. LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PER IL TRUST E PER I RAPPORTI FIDUCIARI

La scelta della legge sammarinese quale legge regolatrice del rapporto, implica l'attribuzione della giurisdizione alla Corte per il trust e per i rapporti fiduciari. Il trust necessita, infatti, di una relazione pressoché continuativa con l'autorità giudiziaria per funzionare in maniera regolare. Il Giudice interviene frequente-

<sup>25</sup> Art. 56, terzo comma, l. 42/2010: «I trustee residenti di trust esteri debbono avere i requisiti previsti dall'articolo 18 della Legge».

mente nella gestione del rapporto, sia per assistere il trustee al momento del compimento delle scelte rimesse a quest'ultimo dall'atto costitutivo, sia per risolvere le controversie che possano insorgere tra le parti nella vita concreta del rapporto fiduciario. La Corte dispone, infatti, di estesi poteri discrezionali, che le consentono di esercitare penetranti valutazioni fattuali e giuridiche nella gestione del rapporto. Essa esercita tali poteri attraverso l'impiego di strumenti cautelari ovvero di ordini, spesso diretti al trustee, di porre in essere ovvero di astenersi dal tenere determinati comportamenti<sup>(26)</sup>.

L'art. 5, primo comma, della citata l. 42/2010 definisce in maniera piuttosto estensiva l'ambito della giurisdizione della Corte. Ai sensi di detta disposizione, infatti, «(l)a giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria in materia di trust sussiste quando il convenuto abbia il domicilio, la residenza, o la sede legale in San Marino o il trust sia amministrato in San Marino o la legge applicabile al trust sia il diritto della Repubblica di San Marino o le parti abbiano convenuto di sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria sammarinese».

Detta disposizione, pertanto, contempla tre diversi criteri di giurisdizione (domicilio o residenza del convenuto, luogo di amministrazione nel territorio della Repubblica, legge regolatrice del rapporto). A differenza di quanto si verifica in altri ordinamenti, detti criteri non operano alcuna distinzione in funzione della tipologia di giudizio, se contenzioso o di volontaria giurisdizione. La distinzione tra le diverse tipologie di questioni viene tuttavia mantenuta quanto alle regole processuali applicabili.

Nell'ipotesi di giurisdizione contenziosa, il giudizio viene proposto con citazione «contenente le domande e le loro ragioni di fatto e di diritto, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che l'attore acclude alla citazione». In questo caso, il Presidente della Corte autorizza la citazione, fissa l'udienza e stabilisce la lingua del procedimento.

Nel caso in cui la causa sia qualificabile come volontaria giurisdizione, il provvedimento deve essere richiesto al Presidente con ricorso, il quale lo emette assunte sommarie informazioni e, ove lo ritenga opportuno, dopo avere sentito la persona nei cui confronti il provvedimento è richiesto e gli eventuali interessati (in genere identificabili nelle persone dei beneficiari, del guardiano, del trustee).

La legge 42/2010 stabilisce, con notevole ampiezza, le ipotesi qualificabili come

---

<sup>26</sup> Detti ordini sono spesso modellati sulla falsariga dell'*injunction* tipica dei sistemi di *common law* (V. PIERFELICI, *La Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari a San Marino*, cit., spec. par. 3).

volontaria giurisdizione. Si deve, infatti, fare ricorso al procedimento volontario in una pluralità di ipotesi. D'altro canto, la volontaria giurisdizione non risponde a principi formalistici, con la conseguenza che la stessa ben si presta a procedimenti che assolvono eminentemente alla risoluzione delle questioni pratiche che possono insorgere nella gestione del rapporto. È evidente, infatti, che la volontaria giurisdizione consente di porre in essere un procedimento più flessibile e che lo stesso risulta maggiormente idoneo per affrontare le questioni che sono prive di un effettivo carattere di contrapposizione tra le parti, nel quale gli interessi coinvolti non si pongono in termini reciprocamente antitetici.

L'ambito di applicazione della giurisdizione volontaria, come stabilita dalle norme regolatrici del funzionamento della Corte per il Trust, è particolarmente esteso. Esso risulta verosimilmente più ampio dell'ambito di applicazione del rito in camera di consiglio, ricorrente per l'esercizio di funzioni giurisdizionali volontarie nell'ordinamento italiano. L'art. 12 del decreto legislativo 138/2013, concernente il procedimento innanzi la Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari, qualifica infatti come funzioni volontarie quelle previste dagli articoli 53, 54 e 55. Dette disposizioni concernono una serie molto eterogenea di funzioni e prevedono un lungo elenco dei ricorrenti, sostanzialmente coincidente con tutti quelli coinvolti nella gestione del rapporto fiduciario.

L'art. 53 prevede, infatti, che «il trustee, un beneficiario, il guardiano e qualsiasi interessato possono rivolgere istanza al giudice per ottenere un provvedimento in ordine: a) all'adempimento di un obbligo o all'esercizio di un potere dell'ufficio di trustee o di guardiano; b) alla sostituzione del trustee o del guardiano che ha commesso una violazione della legge o dell'atto istitutivo o per ragioni di opportunità...; c) alla nomina di un nuovo o ulteriore trustee o di un nuovo o ulteriore guardiano; d) agli atti di amministrazione e disposizione dei beni in trust».

Come è evidente, si tratta di funzioni nelle quali il Giudice interviene per completare il rapporto sostanziale e consentire allo stesso di produrre effetti, superando gli eventuali ostacoli che dovessero insorgere rispetto al conseguimento dello scopo del trust. Il Giudice interviene, infatti, a tutela di interessi superindividuali, al fine di favorire una corretta gestione del rapporto fiduciario, sia nell'interesse delle parti, ma anche per verificare che la stessa si svolga nel rispetto della legge e dell'osservanza della volontà del disponente<sup>(27)</sup>. I provvedimenti riconducibili

<sup>27</sup> V. l'ordinanza del Giudice Vicari del 9 febbraio 2023, Causa n. 2021/06/VG, 22: «La volontaria giurisdizione tutela gli interessi privati, pubblici e superindividuali collegati al trust assicurando che i beni

in tale categoria sono verosimilmente qualificabili come di volontaria giurisdizione non solo dal punto di vista dell'ordinamento sammarinese, ma anche nella maggior parte degli ordinamenti civilistici e, per quanto rileva ai fini del nostro discorso, anche nell'ordinamento italiano.

Al contrario, sussistono rilevanti problemi di qualificazione, almeno sul piano del nostro ordinamento, in relazioni ai provvedimenti previsti dall'art. 54, concernente la concessione di misure cautelari e, per quanto interessa ai fini del nostro discorso, dall'art. 55, della legge 42/2010. Tale ultima disposizione, infatti, ricomprende nel novero dei provvedimenti volontari anche le azioni nei confronti del trustee infedele, che abbia confuso i beni in trust con i propri o ceduto detti beni a terzi, che siano dirette a costituire un trust sul ricavato ovvero sui beni ottenuti in sostituzione dei primi. Tali azioni presentano contenuti eterogenei, in quanto, da un lato, mirano a far valere la responsabilità del fiduciario e, dall'altro, a recuperare i beni illecitamente fuoriusciti dal patrimonio fiduciario nei confronti dei terzi<sup>(28)</sup>. Detti provvedimenti, benché siano annoverati, dall'ordinamento sammarinese, come appartenenti al *genus* della volontaria giurisdizione, presentano in genere determinati caratteri che, dal punto di vista dell'ordinamento italiano, inducono l'interprete a ricomprenderli nella tipologia dei procedimenti a carattere contenzioso, perché mirano a risolvere controversie nelle quali le parti assumono posizioni contrapposte ed è opportuno che esse mirino ad un accertamento giudiziale suscettibile di passare in giudicato.

Come chiariremo nel paragrafo successivo, la diversa qualificazione che intercorre tra i provvedimenti previsti dall'art. 53, della l. 42/2010, rispetto a quelli contemplati dall'art. 55, seppure entrambi formalmente considerati appartenenti

---

in trust vengano amministrati correttamente, ragionevolmente ed utilmente al fine di attuare le finalità del trust e che ciò avvenga nel rispetto della legge e dell'atto istitutivo. È la corretta amministrazione del trust che impedisce la lesione degli interessi pubblici, privati e superindividuali da questo direttamente o indirettamente dipendenti».

<sup>28</sup> Art. 55, l. 42/2010: «1. Qualora il trustee abbia confuso i beni in trust con altri beni (...) qualunque beneficiario e il guardiano hanno diritto di ottenerne la separazione. La pretesa si estende ai beni di qualunque genere con cui i beni originari siano eventualmente stati sostituiti e ai loro frutti. 2. Qualora il trustee abbia disposto di beni in trust in violazione delle regole dell'atto istitutivo ovvero senza corrispettivo o per un corrispettivo manifestamente inadeguato, il trustee cui non si debba l'atto di disposizione, qualunque beneficiario e il guardiano hanno diritto di pretendere che l'avente causa dal trustee restituisca i beni al fondo in trust tranne quando, trattandosi di disposizione in violazione delle regole dell'atto istitutivo, egli non potesse avere avuto conoscenza di tale violazione. La pretesa si estende ai beni di qualunque genere con cui i beni originari siano eventualmente stati sostituiti e ai loro frutti».

al *genus* dei procedimenti volontari da parte del legislatore sammarinese, incide verosimilmente sul regime del riconoscimento e sugli effetti che questi possono produrre nell'ordinamento italiano.

## 5. IL RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE PRONUNCIATI DALLA CORTE PER IL TRUST SAMMARINESE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Veniamo ora alla questione correlata con l'estesa giurisdizione che la Corte per il Trust sammarinese esercita sui trust soggetti alla legge di detto Stato o che sono comunque ivi amministrati. Si tratta, invero, di comprendere come procedere al riconoscimento dei provvedimenti giudiziali, sopra sinteticamente descritti, all'interno dell'ordinamento italiano. Questa analisi rappresenta un aspetto imprescindibile per comprendere la possibilità di diffusione di detto istituto, considerata la stretta relazione che normalmente intercorre, sul piano statistico e fattuale, tra i beni ed i soggetti localizzati in Italia ed i trust correntemente disciplinati e amministrati nella Repubblica di San Marino.

Il problema del riconoscimento concerne eminentemente i provvedimenti di volontaria giurisdizione. L'art. 5, della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939, subordina infatti il riconoscimento delle sentenze pronunciate sul territorio di uno dei due Stati, in materia civile e commerciale, ad una serie di requisiti, il principale dei quali è che le decisioni abbiano l'autorità della cosa giudicata nello Stato di origine<sup>29</sup>. In questo caso, i provvedimenti vengono dichiarati esecutivi con un procedimento semplificato, in virtù del quale il Giudice, rispettivamente la Corte

---

<sup>29</sup> Art. 5, della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939: «Le decisioni in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorità della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni: 1° che le autorità giurisdizionali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata potevano conoscere della causa secondo le norme sulla competenza giudiziaria internazionale vigenti nello Stato, nel quale è invocata (...); 2° che la decisione sia stata regolarmente notificata ed *abbia acquistato forza di giudicato nello Stato nel quale è stata emanata*; 3° che la decisione non sia in contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da una autorità giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione è invocata; 4° che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa è invocata, un giudizio per la stessa controversia; 5° che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale è invocata» (corsivo aggiunto).

d'Appello in Italia ed il Commissario della legge nella Repubblica di San Marino, emettono un decreto di esecutorietà, dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla predetta Convenzione.

La circostanza che i provvedimenti siano passati in giudicato può porre effettivamente un problema insormontabile rispetto ai provvedimenti di cui al citato art. 55, della legge 42/2010. Questi sono quelli con i quali i beneficiari hanno ad oggetto il recupero dei beni illecitamente sottratti al trust, presso il trustee o presso i terzi acquirenti. Tale azione, tradizionalmente conosciuta con il nome di *tracing* nei sistemi originari del trust, ha una funzione recuperatoria che, in caso di constatata impossibilità di ricostituire il fondo fiduciario nella sua consistenza originaria, mira comunque ad acquisire al patrimonio del trust i proventi discendenti dalla cessione dei beni illecitamente fuoriusciti dal fondo fiduciario. Si tratta, con tutta evidenza, di azioni di natura tipicamente contenziosa, dal momento che il Giudice deve intervenire per comporre una controversia tra i beneficiari ed il trustee infedele e che, in presenza di determinate circostanze, possono esplicare effetti anche nei confronti dei terzi che hanno acquisito i beni.

Appare pertanto chiaro che tali azioni, dal punto di vista dell'ordinamento italiano, debbano essere qualificate come contenziose, dal momento che le stesse mirano ad una composizione della lite attraverso una decisione suscettibile di passare in giudicato<sup>(30)</sup>. In questo contesto, detti provvedimenti, che per loro natura non sono destinati a produrre cosa giudicata, non possono produrre alcun effetto sul territorio dello Stato italiano: l'ostacolo è, per l'appunto, determinato dalla mancanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione tra Italia e San Marino sopra menzionata.

A nostro avviso, tuttavia, le cose stanno in maniera diversa rispetto ai provvedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 53 della legge 42/2010. Questi provvedimenti concernono, in effetti, questioni strettamente attinenti alla gestione dell'istituto, quali, in via esemplificativa, la sostituzione del trustee o del guardiano (magari su richiesta, rispettivamente, dei medesimi soggetti, per sopravvenienza di situazioni di incompatibilità ovvero per l'insorgenza di conflitti di interesse); oppure attengono a valutazioni di merito, circa l'opportunità per il trustee di compiere determinate scelte discrezionali, rilevanti per la vita del trust (quali

---

<sup>30</sup> È infatti evidente che si debba procedere alla qualificazione del provvedimento oggetto di riconoscimento dal punto di vista dell'ordinamento domestico, per decidere quale sia il procedimento corretto. V. F. SALERNO, *Lezioni di diritto internazionale privato*, Milano, 2020, 179.

beneficiari designare, quali investimenti effettuare, ecc.).

Ora, tali funzioni, anche dal punto di vista dell'ordinamento italiano, possono essere qualificate come appartenenti al *genus* della volontaria giurisdizione. In questo contesto, ci sembra che il disposto dell'art. 5 della citata Convenzione tra Italia e San Marino, che subordina il riconoscimento al rilascio, nello Stato di origine, del certificato che ne attesta il passaggio in giudicato, non possa precludere a detti provvedimenti di produrre effetto sul territorio italiano. La questione del riconoscimento dei provvedimenti che sono qualificati, in entrambi i sistemi normativi coinvolti, come volontari, a ben vedere, non rientra nel disposto della citata Convenzione tra Italia e San Marino del 1939, perché questa, per l'appunto, riguarda solo le sentenze suscettibili di dare luogo a giudicato. In questo contesto sembra logico concludere che il riconoscimento dei provvedimenti di volontaria giurisdizione nell'ordinamento italiano debba avvenire non attraverso la Convenzione, ma sulla base del sistema comune di diritto internazionale privato italiano: ovvero dalla legge n. 218/95, legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Se queste riflessioni sono corrette, ne discende che le condizioni per il riconoscimento nell'ordinamento italiano dei provvedimenti resi dalla Corte per il trust di San Marino ai sensi dell'art. 53, della legge 42/2010, sono quelle previste dall'art. 66 della citata l. 218/95, in relazione ai provvedimenti di volontaria giurisdizione. Detta disposizione, come è noto, subordina il riconoscimento alla sussistenza di una pluralità di requisiti, tra cui il fatto che i provvedimenti siano pronunciati dal Giudice la cui legge è richiamata dalle disposizioni di diritto internazionale privato quale legge regolatrice del rapporto ovvero che siano pronunciati da un Giudice che esercita la giurisdizione in virtù di criteri corrispondenti a quelli previsti nell'ordinamento italiano<sup>(31)</sup>.

Il primo requisito (coincidenza tra *forum* e *ius*) ricorrerà con frequenza nel caso in cui la legge designata dal disponente, quale legge regolatrice del rapporto sia, per l'appunto, la legge di San Marino. Anche l'Italia, come è noto, ha ratificato la

---

<sup>31</sup> Secondo il noto principio c.d. dello "specchio", in virtù del quale occorre che il Giudice straniero abbia esercitato la giurisdizione sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'ordinamento deputato al riconoscimento del provvedimento (v., nella manualistica recente, F. SALERNO, *Lezioni di diritto internazionale privato*, cit., 199 s., 238; F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, Vol. I, *Parte generale e obbligazioni*, 11a ed., Torino, 2024, p398 e 410; FRANZINA, *Introduzione al diritto internazionale privato*, 2a ed., Torino, 2023, 300 s., 333).

Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, con la conseguenza che, anche per il nostro sistema di diritto internazionale privato, la scelta della legge regolatrice da parte del disponente produce pieno effetto e, nel caso in cui questi abbia designato la legge di San Marino, tale scelta vale altresì ad attribuire la giurisdizione alla Corte per il trust. In questo contesto, la scelta della legge regolatrice è un elemento idoneo a ritenere sussistente il primo presupposto per il riconoscimento dei provvedimenti di volontaria giurisdizione nell'ordinamento italiano: ovvero, la provenienza del provvedimento da un giudice situato nell'ordinamento la cui legge regolatrice è quella applicabile per la regolamentazione materiale del rapporto (come per l'appunto prescritto dal citato art. 66, della legge n. 218/95, legge di riforma del diritto internazionale privato italiano).

Apparentemente più complessa è la sussistenza del requisito della competenza del Giudice *a quo*, nel caso in cui il trust non sia soggetto alla legge di San Marino, ma la Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari abbia comunque esercitato la giurisdizione. In questo caso, infatti, è necessario stabilire se i criteri attributivi di giurisdizione a detta Corte coincidano con quelli astrattamente invocabili, in una situazione analoga, sulla base dell'ordinamento italiano. Può infatti accadere che la Corte per il trust abbia esercitato la giurisdizione, anche in relazione a rapporti fiduciari soggetti ad una legge straniera, perché i convenuti sono residenti nella Repubblica di San Marino o perché il trust è amministrato sul territorio sanmarinese, pur essendo il rapporto soggetto ad una legge regolatrice straniera<sup>(32)</sup>.

Pure in questa ipotesi, tuttavia, ci sembra che i provvedimenti siano riconoscibili in Italia attraverso il disposto dell'art. 66 della legge n. 218/95. Nell'ordinamento italiano, infatti, l'art. 9 della medesima legge di riforma del diritto internazionale privato attribuisce la giurisdizione al Giudice italiano, in materia di procedimenti di volontaria giurisdizione, allorché le parti siano residenti in Italia ovvero il provvedimento concerne cittadini italiani. Quindi, almeno nel caso in cui il Giudice sammarinese abbia esercitato la giurisdizione perché si tratta di soggetti residenti in detto Stato non dovrebbe sussistere alcun problema.

Non è, invece, altrettanto evidente che tale rispondenza dei criteri di giurisdizione ricorra nel caso in cui la Corte per il trust abbia esercitato la giurisdizione perché il trust è amministrato nella Repubblica di San Marino. A stretto rigore, infatti, la legge 218/95 non prevede un analogo criterio, anche perché, è noto, detta leg-

---

<sup>32</sup> V. l'art. 5, della legge 42/2010 (la disposizione è riportata, nella parte rilevante, nel paragrafo precedente).

ge non contiene un'apposita norma che concerne il trust. Ci sembra tuttavia che il criterio del luogo di amministrazione faccia comunque parte dell'ordinamento italiano attraverso l'incorporazione, per effetto dell'art. 3, della legge 218/95, dell'analogo criterio previsto dall'art. 7, n. 6, del regolamento 1215/2012, c.d. regolamento Bruxelles I *bis*<sup>(33)</sup>. Più dettagliatamente il regolamento europeo prevede espressamente, quale criterio di competenza speciale, quello del "domicilio" del trust. Contestualmente, all'art. 63, par. 3, il regolamento 1215/2012 stabilisce che «Al fine di definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica le norme del proprio diritto internazionale privato». Dal punto di vista del diritto internazionale privato italiano, tale operazione dovrebbe essere pertanto effettuata alla luce della Convenzione dell'Aja del 1985, dal momento che è il principale strumento al quale occorre fare riferimento per individuare le norme di conflitto applicabili a detto istituto<sup>(34)</sup>. In questo contesto, sembra ragionevole ritenere che, per determinare il domicilio del trust, si debba fare riferimento al criterio di cui all'art. 7 della Convenzione dell'Aja, che, a propria volta, stabilisce che, in assenza di scelta della legge applicabile, si debbano richiamare svariati elementi fattuali, il primo dei quali è, per l'appunto, quello del luogo di amministrazione<sup>(35)</sup>. Tale criterio di competenza giurisdizionale è ormai nazionalizzato nell'ordinamento italiano, per effetto del disposto dell'art. 3, della legge n. 218/95, il quale prevede espressamente il rinvio ai criteri di giurisdizione del sistema di Bruxelles, ivi incluso, pertanto, quello del luogo di amministrazione del trust. Se questa inter-

---

<sup>33</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in GUUE L 351 del 20.12.2012, 1–32. L'art. 3, della legge 218/95, fa espressamente riferimento alla Convenzione di Bruxelles, ma è ormai consolidata l'interpretazione secondo cui detta norma debba essere letta in maniera evolutiva, come riferentesi al regolamento che ha sostituito la Convenzione (Corte di cassazione, sez. un., ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5303).

<sup>34</sup> Così F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, Vol. I, *Parte generale e obbligazioni*, cit., 124. È opportuno avvertire che la questione si potrebbe porre in termini diversi allorché il trust sia inserito all'interno di liti vertenti su altri rapporti giuridici (familiari, successori o, infine, fallimentari), rispetto ai quali vi sono specifici regolamenti europei rilevanti ai fini della determinazione del foro competente: v., in questo senso, Z. CRESPI REGHIZZI, *Il trust nello spazio giudiziario europeo*, in AA. VV., *Verso il completamento dello spazio giudiziario europeo*, Milano 2024, 291 ss.

<sup>35</sup> V. F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*, 4 a ed., Milano, 2015, 128 s.; G. CONTALDI, *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, Milano 2001, 301 ss., spec. 316.

pretazione è corretta, è ragionevole affermare che, anche nel caso in cui il Giudice sammarinese abbia esercitato la giurisdizione in virtù del criterio del luogo di amministrazione, ricorra una corrispondenza con l'analogo criterio di giurisdizione esistente nell'ordinamento italiano.

Riscontrata la sussistenza del primo presupposto per il riconoscimento dei provvedimenti di volontaria giurisdizione pronunciati dai Giudici sammarinesi (quello, per l'appunto, della corrispondenza dei criteri di giurisdizione seguiti nei due ordinamenti coinvolti), occorre ora accertare quali altri presupposti debbano sussistere per riconoscere in Italia i provvedimenti di volontaria giurisdizione pronunciati dalla Corte per il Trust e per i Rapporti Fiduciari. Secondo la Corte di Cassazione italiana, infatti, la formulazione dell'art. 66 della legge n. 218/95 non è esaustiva, dal momento che, per procedere al riconoscimento dei provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione, è necessario anche che siano rispettati l'ordine pubblico ed i diritti essenziali della difesa<sup>(36)</sup>.

Per quanto concerne l'ordine pubblico, ovviamente, si tratta di una questione che deve essere esaminata caso per caso, alla luce del contenuto concreto del provvedimento straniero. In linea di principio, tuttavia, non dovrebbero sussistere particolari profili di incompatibilità, data la sostanziale appartenenza, sia dell'ordinamento italiano, sia di quello sammarinese, alla medesima famiglia giuridica dei sistemi di *civil law* e la reciproca influenza ricorrente tra i due ordinamenti, anche a causa della stretta interrelazione geografica.

Parimenti non vi dovrebbero essere difficoltà per il rispetto dei diritti essenziali della difesa, dal momento che il Giudice adito, se ritiene che un procedimento qualificato come volontaria giurisdizione presenti un assetto di natura contenziosa, provvede abitualmente ad emanare i provvedimenti di volontaria giurisdizione dopo avere istruito la questione e, soprattutto, dopo avere dato modo alle parti di presentare le proprie osservazioni in contraddittorio: in sintesi, dopo avere sostanzialmente adattato un procedimento volontario ad una modalità ricorrente nella giurisdizione contenziosa, se non altro per avere consentito alle parti di

---

<sup>36</sup> «In base al combinato disposto degli art. 65 e 66 l. n. 218 del 1995 è suscettibile di riconoscimento automatico, senza ricorso ad alcun procedimento, il provvedimento straniero di omologazione della separazione consensuale, pronunciato al termine di una procedura di giurisdizione volontaria, come tale *non idoneo a divenire res iudicata*, purché non contrario all'ordine pubblico interno, ove pronunciato nel rispetto dei diritti essenziali della difesa e da una autorità competente secondo criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano» (Cassazione civile, sez. I, 21 ottobre 2005, n. 20464).

esplicare pienamente le proprie difese<sup>(37)</sup>. Quindi, se il Giudice adito ha svolto con attenzione una valutazione circa l'esistenza di un contraddittorio e se ha provveduto ad istruire in conseguenza di tale assetto il processo pendente davanti a sé, pur continuando a mantenere le forme processuali del procedimento di volontaria giurisdizione, anche il terzo requisito ai fini del riconoscimento nell'ordinamento italiano dei provvedimenti resi in ossequio al disposto dell'art. 53, della legge di San Marino, n. 42/2010, risulta presente.

In conclusione, ci sembra di poter affermare che la Convenzione Italia - San Marino del 1939, che pure si riferisce ai soli provvedimenti giudiziari passati in giudicato, non possa precludere il riconoscimento, nell'uno e nell'altro Stato, dei provvedimenti di volontaria giurisdizione e, per quanto rileva in questa sede, dei provvedimenti adottati dalla Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari in relazione alla gestione del rapporto fiduciario. La Convenzione è stata, d'altro canto, scritta in un periodo storico nel quale la volontaria giurisdizione non era certo così pervasiva e diffusa in una molteplicità di rapporti giuridici. In questo contesto, ci sembra ragionevole interpretare in maniera evolutiva i rapporti giudiziari tra Italia e San Marino, tenendo conto del contesto normativo, nonché dell'evoluzione dei sistemi processuali dei due Stati. A ragionare diversamente, si perverrebbe d'altronde ad un risultato oltremodo irrazionale: ovvero quello per cui, San Marino ed Italia, pur storicamente vicini e profondamente compenetrati l'uno con l'altro da un punto di vista geografico ed economico, sarebbero molto meno disposti, nei reciproci rapporti internazionali, a riconoscere le situazioni giuridiche acquisite nell'uno o nell'altro ordinamento, rispetto a quanto entrambi gli Stati farebbero nei confronti dei Paesi terzi.

---

<sup>37</sup> V. la citata ordinanza del 5 dicembre 2017, Collegio Lupoi, Gambaro e Matthews, cit., 3: «2.7. In tale decreto il Presidente rilevava: 2.7.1. “che il procedimento al quale il ricorso sopra richiamato ha dato inizio, pur formalmente di volontaria giurisdizione, tocca interessi di terzi e anzi è specificamente indirizzato a disporre di tali interessi perché l'impiego del 90% o più del fondo in trust ovviamente deprime il valore delle posizioni beneficiarie;” 2.7.2. “che, quindi, la sostanza del procedimento è simile a quella di un procedimento contenzioso;”. 2.8. Nel citato decreto organizzativo il Presidente disponeva la notificazione di copia del ricorso e del decreto ai beneficiari maggiorenni e al guardiano del trust. Le notificazioni erano regolarmente effettuate, ma nessun loro destinatario si costituiva in giudizio» (corsivi aggiunti).

ABSTRACT

San Marino ha aderito alla Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento e ha accompagnato la ratifica della Convenzione con l’introduzione di una disciplina organica dell’istituto del trust nell’ordinamento interno. Secondo questa legge, tutti i rapporti regolati dalla legge della Repubblica di San Marino sono considerati, dal punto di vista di detto sistema normativo, come trust interni.

La scelta della legge sammarinese quale legge regolatrice del rapporto implica, tuttavia, anche l’attribuzione della giurisdizione alla Corte per il trust e per i rapporti fiduciari.

Il problema del riconoscimento dei provvedimenti adottati dalla Corte per il trust in Italia discende dal fatto che l’art. 5, della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l’Italia e la Repubblica di San Marino, subordina il riconoscimento delle sentenze al presupposto che queste abbiano l’autorità della cosa giudicata nello Stato di origine: circostanza che, ovviamente, non si verifica per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, che sono i provvedimenti più frequentemente adottati dalla Corte per il trust di San Marino.

Questo punto pone effettivamente un problema insormontabile rispetto ai provvedimenti che, anche dal punto di vista del diritto italiano, sono qualificabili come contenziosi. Le cose stanno, tuttavia, in maniera diversa rispetto ai provvedimenti che possono essere qualificati come appartenenti al *genus* della volontaria giurisdizione anche nell’ordinamento italiano. Per i provvedimenti riconducibili a tale categoria, ci sembra che il riconoscimento possa verosimilmente avvenire sulla base del sistema comune di diritto internazionale privato italiano.

*San Marino has acceded to the Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and their Recognition and has accompanied the ratification of the Convention with the introduction of comprehensive trust legislation into its domestic legal system. According to this law, all relationships governed by the law of the Republic of San Marino are considered, from the point of view of that legal system, as domestic trusts.*

*However, the choice of San Marino law as the law governing the relationship, pursuant to Article 6 of the Hague Convention, also implies the attribution of jurisdiction to the Court for trusts and fiduciary relationships.*

*The problem of the recognition of voluntary jurisdiction measures in Italy stems from the fact that Article 5 of the Convention between Italy and the Republic of San Marino makes the recognition of judgments subject to the condition that they have the authority of res judicata in the State of origin: a circumstance which, obviously, does not apply to voluntary jurisdiction measures, which are the measures most frequently adopted by the Court for trusts in San Marino.*

*This point effectively poses an insurmountable problem with regard to measures which, even from the point of view of Italian law, can be classified as contentious. However, the situation is different for measures that can be classified as belonging to the genus of voluntary jurisdiction even under Italian law. For measures falling within this category, it seems to us that recognition is likely to take place on the basis of the system of Italian private international law.*